



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|------------------------|---|
| <i>N 83 delibera</i> | OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019 |
| <i>Data 28-06-2019</i> | |

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **17:00**, presso la struttura sita nell'area 0 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

| | | |
|-------------------------|-------------|---|
| FONTANELLA ANTONIO | SINDACO | P |
| DI MARCO ALESSANDRO | CONSIGLIERE | P |
| CAPRIOTTI FEDERICO | CONSIGLIERE | P |
| SERAFINI ALESSIO | CONSIGLIERE | P |
| MONTEFORTE PIERGIUSEPPE | CONSIGLIERE | P |
| VALERI ALBERTO | CONSIGLIERE | P |
| POMPEI STEFANO | CONSIGLIERE | P |
| NARDI LUIGI | CONSIGLIERE | P |
| PALOMBINI FILIPPO | CONSIGLIERE | P |
| CORTELLESI GIORGIO | CONSIGLIERE | P |
| SERAFINI ROBERTO | CONSIGLIERE | P |

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Dott. Massimo Bufacchi e Giambattista Paganelli

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **MANUELA DE ALFIERI**

Il Presidente Sig. **ANTONIO FONTANELLA**

in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

Il Sindaco introduce l'argomento e dà la parola al Cons. Delegato Valeri che propone la lettura del solo dispositivo.

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l' Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); TENUTO conto che l'IMU è disciplinata: dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale, con riferimento all'IMU, ha previsto:

-la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

-l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

-la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile ;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

RICHIAMATO l'art.1 comma 42 della legge 11/12/2016 n.232 che estende anche all'anno 2017 il blocco dei tributi locali già previsto dall'art.1 comma 26 della legge 208/2015; RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO infine l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre dissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

PRESO ATTO che la componente IMU è disciplinata all’interno del Regolamento IUC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18/4/2014;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CHE, ai sensi dall’art. 4- comma 5 octies — della legge n° 44 del 26/4/2012, sono inoltre esentati gli immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma del 6 aprile 2009 fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono da considerare esenti dall'imposta i terreni agricoli insistenti nel Comune di AMATRICE, in quanto inserito nell’elenco dei Comuni ricadenti in aree montane;

CONSIDERATO che ai fini IMU è facoltà del Comune modificare le aliquote definite dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, in aumento o in diminuzione nei limiti imposti dai seguenti commi del citato decreto:

- al comma 6, l'aliquota di base IMU, pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, l'aliquota ridotta IMU per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8, l'aliquota ridotta IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 pari allo 0,2 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali;

VISTE le circolari del Ministero dell’economia e delle finanze: n.1/DF del 17 febbraio 2016 ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU) — Tributo per i servizi indivisibili (TASI) — art. 1 c. 10, L. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) — Disposizioni concernenti la riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari — Modalità applicative”; n.2/DF del 22 marzo 2016 ad oggetto: “Art. 1 c. 26, della L. 208/2015. Sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi e delle addizionali.

RITENUTO di confermare per l’anno 2019 le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale in vigore nell’anno 2018;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. VISTE: la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

TENUTO CONTO delle definizioni stabilite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, ovvero che:

- i per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- i per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RITENUTO di determinare le aliquote e detrazioni come di seguito indicate:

| | |
|---|---------------|
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 4 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati Cat. A (ad eccezione A/10) e Cat. B | 9,9 per mille |
| Aliquota per i fabbricati Cat. D (ad eccezione D/10) | 7,6 per mille |
| Aliquota per tutti i fabbricati di Cat. A/10 | 8,8 per mille |
| Aliquota per tutti i fabbricati di Cat. C | 8,8 per mille |

| | |
|--|---|
| Aliquota per i fabbricati di Cat. D/10 | 0,0 per mille |
| Aliquote per le aree fabbricabili | Aliquote per le aree fabbricabili 7.6 per mille |
| La detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 | € 200 |

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31/03/2019;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla responsabile dell'Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Cons. Palombini Filippo, Cortellesi Giorgio e Serafini Roberto)

DELIBERA

DI DETERMINARE e CONFERMARE per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Unica Comunale (IUC) componente Imposta Municipale Propria - IMU, in riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 26/07/2015:

| | |
|--|---|
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 4 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati Cat. A (ad eccezione A/10) e Cat. B | 9,9 per mille |
| Aliquota per i fabbricati Cat. D (ad eccezione D/10) | 7,6 per mille |
| Aliquota per tutti i fabbricati di Cat. A/10 | 8,8 per mille |
| Aliquota per tutti i fabbricati di Cat. C | 8,8 per mille |
| Aliquota per i fabbricati di Cat. D/10 | 0,0 per mille |
| Aliquote per le aree fabbricabili | Aliquote per le aree fabbricabili 7.6 per mille |
| La detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 | € 200 |

DI DARE ATTO che le disposizioni contenute nel precedente punto decorrono dal 1 gennaio 2019;

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamenti:

| | | |
|------------|---------|-------------|
| IMU | Acconto | 16 giugno |
| | Saldo | 16 dicembre |

DI PUBBLICARE sul sito internet e sulla sezione trasparenza così come previsto dagli schemi dell'art. 1 del DM del 29.04.2016;

DI DICHIARARE, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Cons. Palombini Filippo, Cortellesi Giorgio e Serafini Roberto) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to ANTONIO FONTANELLA

IL SEGRETARIO

F.to MANUELA DE ALFIERI

Publicata il 19-07-2019

Reg. 1082

IL SEGRETARIO

F.to MANUELA DE ALFIERI

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO

MANUELA DE ALFIERI

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
19-07-2019 al 03-08-2019 e che nessun reclamo è stato sporto contro la
medesima.

li,

IL SEGRETARIO

MANUELA DE ALFIERI